Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 38 *(Straordinario)*

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 15 febbraio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma; Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 15 febbraio 1937-XV, n. 77.
Concessione di amnistia e di indulto.

Relazione di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro, e di S. E. il Ministro per la grazia e giustizia, presentata a Sua Maestà il Re Imperatore, nell'udienza del 15 febbraio 1937-XV.

SIRE !

Il faustissimo evento che ha allietato la Vostra Augusta Casa riempie di esultanza la intera Nazione, la quale, ordinata sotto il segno fatidico dei Fasci, si stringe intorno alla Maestà Vostra, in cui vede eternato lo spirito eroico della nostra stirpe, assurta nuovamente, nel nome Vostro, al dominio imperiale.

In quest'ora di giubilo, che pervade gli animi di tutti gli Italiani, ancora più vivamente è sentito il legame che stringe indissolubilmente il Popolo alla Vostra gloriosa Dinastia.

Questa intensa gioia della Nazione rende ancor più manifesto innanzi al mondo lo spirito di solidarietà e di concordia che affratella tutte le classi sociali, unite in una sola ed invincibile volontà sempre più protesa verso le più alte conquiste. Ora appare giusto che in questa generale letizia un raggio della luce che si effonde dalla culla del nuovo Principe, destinato a perpetuare nei secoli la grandezza della Patria, si riverberi, dirigendoli al bene, anche su coloro che, violando la legge penale, vennero meno ai doveri del vivere civile. E' per ciò che il Governo Fascista si onora sottoporre alla Vostra Augusta approvazione questo atto di Sovrana clemenza.

Il provvedimento nell'art. 1 concede amnistia rispetto a tutti i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, sola o congiunta a pene pecuniarie o accessorie, ovvero sia stabilita una pena pecuniaria, qualunque sia la misura di essa. Il termine « legge » è usato per comprendere nel generale beneficio non soltanto i reati preveduti dal Codice penale, sibbene tutte le altre infrazioni considerate come reati dalle altre disposizioni penali. Ne restano esclusi soltanto i reati contemplati dalla legge penale militare e dalle leggi finanziarie, i quali sono preveduti da particolari disposizioni del decreto. Non vi è bisogno di avvertire che l'amnistia non pregiudica in alcun modo l'azione delle parti lese per le restituzioni e per il risarcimento dei danni.

Con l'art. 2 vengono condonate le pene detentive applicate o da applicare in misura non superiore a due anni e sono ridotte di due anni le dette pene che siano inflitte o da infliggere in misura non superiore a dieci anni. Le pene inflitte o da infliggere in misura superiore a dieci anni sono ridotte di quattro anni, disponendosi però, per evitare iniqui trattamenti, che in questo caso la pena non può mai essere ridotta, per effetto del presente decreto, a meno di otto anni.

Il condono si estende anche alle pene pecuniarie, quale sia il loro ammontare ed ancorchè siano inflitte congiuntamente a pena detentiva. Si estende altresì alle pene accessorie della interdizione dai pubblici uffici, della interdizione temporanea da una professione o da un'arte e della inabilitazione all'esercizio del commercio. In questo modo è data la possibilità a coloro che riacquisteranno la libertà, in seguito al condono della pena detentiva, di dedicarsi all'esercizio della loro professione o arte e di redimersi dal triste passato con l'onesto lavoro.

L'art. 3 esclude dall'amnistia e dall'indulto, accordati dalle precedenti disposizioni, alcune speciali figure di reato. La ragione di tale esclusione sta sovratutto nella particolare gravità che, per ra-

gioni diverse, rivestono questi fatti, i cui autori è opportuno che sentano tutto il rigore della legge.

Gli articoli 4 a 9 riguardano i reati militari, con l'avvertenza però che le disposizioni degli articoli 8 e 9 sono comuni anche ai reati contemplati negli articoli 1 e 2.

L'art. 5 adotta, per la concessione dell'amnistia per i reati previsti dalla legge penale militare, lo stesso limite di pena detentiva preveduto per la concessione di tale beneficio relativamente ai reati comuni, e cioè quello di tre anni.

Riguardo ai reati punibili con pena pecuniaria, sola o congiunta ad altra detentiva per durata non eccedente i tre anni, non si è posto alcun limite; e ciò in armonia a quanto è stato stabilito per i reati comuni.

Si è esteso altresì il beneficio dell'amnistia ai reati punibili con le pene restrittive della capacità giuridica della rimozione, dimissione o sospensione dall'impiego.

Tali pene, infatti, quando sono comminate da sole, si riferiscono generalmente a reati di natura colposa, e per ciò meritevoli di benevolo trattamento, mentre, quando sono comminate congiuntamente a pena detentiva, presentano, in sostanza, il carattere di una sanzione complementare, la quale è consigliata da speciali caratteristiche di alcuni reati militari, più che da una particolare entità delittuosa.

Anche relativamente al condono, disposto con l'art. 6, sono stati stabiliti i medesimi limiti di pena detentiva stabiliti per i reati comuni. Si è esteso poi il beneficio alle pene restrittive della capacità giuridica della rimozione, dimissione e sospensione dall'impiego, in ogni caso quando queste siano inflitte o da infliggere come pene principali; e soltanto quando derivino da una condanna a pena detentiva totalmente condonata, se siano inflitte o da infliggere come accessorie.

L'art. 7 enuncia le limitazioni, di carattere oggettivo, alla concessione dei benefici preveduti negli articoli 5 e 6. Le esclusioni contemplate riguardano reati di particolare gravità, per cui è opportuno che rimanga fermo contro i colpevoli il rigore della legge.

Per quanto ispirato a criteri di larga indulgenza, il provvedimento non poteva favorire coloro che, per la loro vita anteriore, non sono degni di un atto di clemenza. Le disposizioni dell'art. 8, in cui sono contenute le limitazioni al beneficio di carattere soggettivo, stanno a dimostrare che si vuole essere benevoli verso coloro che diano affidamento di mettersi sulla retta via, ma non verso quelli che possono presentare un pericolo per la società.

È da rilevare, per quanto si attiene ai procedimenti penali, che sono di ostacolo alla concessione dei benefici (e ciò vale non soltanto per quelli da concedere relativamente ai reati militari, ma anche per quelli applicabili in ordine a reati comuni), che non si deve tener conto delle condanne ad una delle pene restrittive della capacità giuridica della rimozione, dimissione e sospensione dall'impiego, o a quella del carcere militare. Con tale disposizione, mentre da una parte si riconferma il carattere di delitto che hanno i fatti repressi dai Codici penali militari, si attenuano le conseguenze eccessive che da questo riconoscimento potrebbero derivare.

L'art. 9 sottopone, con saggio criterio politico, il beneficio dell'indulto, preveduto negli articoli 2 e 6, alla condizione che chi ne ha usufruito non commetta un delitto non colposo entro il termine di cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto. Ove ciò avvenga, il beneficio è revocato di diritto.

Le sanzioni disciplinari sono considerate nell'art. 10. I benefici da questo concessi si applicano però soltanto a coloro che non siano già contemplati da altri particolari provvedimenti di clemenza.

Le violazioni delle leggi finanziarie sono prevedute negli articoli 11 a 17, i quali specificano, per i vari rami del diritto tributario, i fatti ai quali si estende il beneficio. Data la chiarezza delle singole disposizioni, non occorre soffermarsi ad illustrare in modo particolare ciascuna di esse, ed appare altresì superfluo avvertire come in nessun caso la concessione del beneficio potrebbe essere invocata per chiedere all'Amministrazione la restituzione delle somme che fossero state pagate a soddisfazione delle sanzioni inflitte.

Il provvedimento, anche per le violazioni delle leggi finanziarie, si informa a quel criterio di generosità a cui è ispirato tutto l'atto di clemenza Sovrana, salve le opportune cautele dirette a salvaguardare gli interessi dell'Erario dello Stato.

Una particolare disposizione è quella contenuta nell'articolo 18, che riguarda la gente di mare. Anche qui è stata usata larghezza di criteri, limitandosi però il beneficio nei riguardi di coloro che ne sono meno meritevoli per i fatti da essi commessi in violazione delle norme sulla disciplina dei cambi o di altre analoghe. Ai benefici contemplati in questo articolo si estendono le esclusioni prevedute nei commi 1 e 2 dell'art. 8.

Completano il provvedimento le disposizioni degli articoli 19 e 20; l'uno relativo all'applicazione del decreto alle Isole Italiane dell'Egeo e, limitatamente ai fatti commessi da cittadini metropolitani, anche alla Libia e all'Africa Orientale Italiana; l'altro relativo all'efficacia delle norme del decreto stesso ed alla sua entrata in vigore.

Tale è il contenuto del provvedimento che il Governo Fascista, in quest'ora di esultanza della Nazione, ha l'onore di sottopporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, e del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le colonie, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa amnistia per tutti i reati per i quali la legge commina una pena detentiva, sola o congiunta a pene pecuniarie o accessorie, non superiore, nel massimo, a tre anni, oppure una pena pecuniaria.

Art. 2.

Fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, sono condonate le pene detentive non superiori a due anni, e di altrettanto sono ridotte quelle inflitte o da infliggere in misura non superiore a dieci anni.

Le pene detentive inflitte o da infliggere in misura superiore a dieci anni sono ridotte di quattro anni. Tuttavia la pena inflitta non potrà essere ridotta, per effetto del presente decreto, a meno di otto anni. Sulla pena così ridotta vanno computati i condoni concessi da precedenti decreti.

Sono anche condonate totalmente le pene pecuniarie, nonchè le pene accessorie della interdizione temporanea dai pubblici uffici, della interdizione temporanea da una professione o da un'arte e della inabilitazione all'esercizio della professione di commerciante.

Art. 3.

I benefici di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto non si applicano:

1° ai delitti di procacciamento di notizie e di spionaggio previsti dagli articoli 256, 257 e 258 del Codice penale;

2° ai delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe previsti dal titolo X, libro II del Codice penale;

3° al delitto d'infanticidio previsto dall'art. 578 del Codice penale;

4° ai reati previsti dal R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1746, concernente il perturbamento del mercato nazionale e l'ingiustificato inasprimento del costo della vita;

5° alle contravvenzioni alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e alla legge 26 luglio 1929, n. 1397, relative alla assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e, rispettivamente, agli orfani di guerra;

6° ai reati concernenti le sostanze stupefacenti, previsti negli articoli 446, 447, 729 e 730 del Codice penale e nel titolo II, capo 5°, sezione 4ª, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

7° alle contravvenzioni al R. decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, sull'ordinamento dell'Ente Nazionale Risi, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1785. e modificato con il R. decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1932.

Art. 4.

Le norme degli articoli 1, 2 e 3 non concernono i reati previsti dalla legge penale militare, per i quali si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7. Si applicano altresì le disposizioni degli articoli 8 e 9.

Art. 5.

È concessa amnistia per i reati per i quali la legge penale militare commina la pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta a pena detentiva non eccedente il limite suddetto, ovvero alcuna delle pene di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'art. 4 del Codice penale per l'esercito e del Codice penale militare marittimo, sola o congiunta ad una pena detentiva non eccedente il limite di tre anni.

Art. 6

Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, per le pene inflitte o da infliggere per reati preveduti dalla legge penale militare, si applicano le disposizioni seguenti:

a) sono condonate le pene pecuniarie;

b) sono condonate le pene detentive inflitte o da infliggere per durata non superiore a due anni, e di altrettanto sono ridotte quelle inflitte o da infliggere in misura non superiore a dieci anni;

c) le pene detentive inflitte o da infliggere in misura superiore a dieci anni sono ridotte di quattro anni. Tuttavia la pena inflitta non può essere ridotta, per effetto del presente decreto, a meno di otto anni. Sulla pena così ridotta vanno computati i condoni concessi da precedenti decreti;

d) sono condonate le pene di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'art. 4 del Codice penale per l'esercito e del Codice penale militare marittimo, anche se accessorie, purchè dipendenti da condanna a pena detentiva totalmente condonata.

Art. 7.

I benefici concessi con gli articoli 5 e 6 non si applicano ai reati di tradimento, spionaggio, arruolamento illecito, codardia, rivolta, mutilazione volontaria, infermità procurata, simulazione d'infermità, diserzione, grassazione, rapina, nonchè ai reati di contrabbando e di collusione per frodare la finanza, di cui all'art. 16 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, commessi da militari del Corpo della Regia guardia di finanza.

Art. 8.

Sono esclusi dai benefici concessi dagli articoli 1, 2, 5 e 6 coloro che, alla data del presente decreto, si trovino sottoposti al confino di polizia o all'ammonizione e coloro che all'epoca del commesso reato, avessero riportate due condanne per delitti non colposi a pene detentive, di cui una superiore a tre mesi, oppure tre o più condanne, per delitti non colposi, a pene detentive, qualunque sia la misura di esse.

Tuttavia non si tiene conto delle condanne per reati estinti da precedenti amnistie e di quelle per le quali siasi verificata la riabilitazione. Non si tiene conto neppure delle condanne alle pene stabilite nei numeri 3, 4, 5 e 6 dell'art. 4 del Codice penale per l'esercito e del Codice penale militare marittimo.

Sono pure esclusi dal beneficio coloro che si trovino in stato di latitanza, salvo che si costituiscano in carcere entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Questa disposizione non si applica nel caso in cui la pena sia interamente condonata.

Art. 9.

I benefici preveduti dagli articoli 2 e 6 sono revocati di diritto, qualora chi ne abbia usufruito commetta un delitto non colposo entro il termine di cinque anni dal giorno della entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

Sono condonate le pene pecuniarie e le altre sanzioni disciplinari, purchè non siano state inflitte o non si debbano infliggere in conseguenza di condanna penale o di procedimento penale in corso.

La precedente disposizione si applica ai fatti commessi dal 12 febbraio 1935-XIII a tutto l'11 febbraio 1937-XV.

Le norme di questo decreto non si applicano a coloro a favore dei quali, con separato provvedimento, siano stati o vengano concessi benefici per le infrazioni disciplinari commesse.

Art. 11.

Le norme degli articoli precedenti non concernono le violazioni delle leggi finanziarie, per le quali si applicano le disposizioni degli articoli 12 a 17.

Art. 12.

È concessa amnistia per le violazioni punite ai sensi degli articoli seguenti del testo unico delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette, approvato con R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608:

a) articoli 15 e 24, n. 4, per omessa dichiarazione dei redditi. Il beneficio non si estende, peraltro, alle sanzioni della sopratassa e della pena pecuniaria contemplata negli stessi articoli;

b) art. 19, per l'occultamento da parte degli operai al datore di lavoro del proprio stato di celibato, ovvero per aver dichiarato, al datore di lavoro, od all'Ufficio delle imposte, una età diversa dalla vera;

c) art. 20, per mancata ottemperanza alle disposizioni date od alle richieste fatte dall'Ufficio delle imposte o dalle Commissioni amministrative nell'esercizio di alcune delle facoltà loro conferite dalle singole leggi di imposta;

d) art. 27, per morosità per sei rate successive di imposte, fuori dei casi contemplati negli articoli 25 e 26 del testo unico predetto.

Il beneficio di cui alla lettera *a*) è concesso, nei casi in cui non sia stato ancora iniziato l'accertamento d'ufficio del reddito soggetto all'imposta, a condizione che i contribuenti, i quali abbiano omessa la dichiarazione, la presentino entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il beneficio di cui alla lettera *d*) è concesso a condizione che i trasgressori soddisfino il loro debito d'imposta entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Le disposizioni del comma 1°, lettera *a*), e del comma 2° del presente articolo si applicano anche per la omissione delle dichiarazioni previste dal R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, riguardante la emissione di un prestito redimibile 5 per cento e la istituzione della imposta straordinaria immobiliare.

Art. 13.

E concessa amnistia per le violazioni delle seguenti leggi, per le quali siano stabilite le pene dell'ammenda o della multa in misura non superiore, nel massimo, a L. 2500:

a) legge delle tasse sui contratti di borsa 30 dicembre 1923, n. 3278, e R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, allegato *H*;

b) legge delle tasse sulle carte da giuoco 30 dicembre 1923, n. 3277, limitatamente alle infrazioni punibili ai termini degli articoli 21 e 22;

c) legge sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, e successive disposizioni e modificazioni, anche se riportate in leggi diverse;

d) legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, e successive disposizioni.

Le pene della multa e dell'ammenda inflitte o da infliggere, per le violazioni di cui al precedente comma, in misura superiore a L. 2500, sono condonate nella misura di un terzo ed, in ogni caso, in misura non inferiore a L. 2500.

I benefici del presente articolo sono subordinati alla condizione che l'integrale pagamento dei tributi dovuti sia effettuato nel termine di 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto.

Art. 14.

È concessa amnistia per le violazioni delle seguenti leggi, per le quali siano stabilite le sole pene dell'ammenda o della multa in misura non superiore, nel massimo, a L. 2500:

a) leggi doganali, ivi comprese le leggi sulle importazioni ed esportazioni temporanee;

b) leggi riguardanti le imposte di fabbricazione;

c) leggi relative alle imposte governative sul consumo del gas-luce e dell'energia elettrica e le leggi sulle tasse di vendita.

Le pene dell'ammenda e della multa inflitte o da infliggere, per le violazioni di cui al precedente comma, in misura superiore a L. 2500, sono condonate nella misura di un terzo, e, in ogni caso, in misura non inferiore a L. 2500.

I benefici del presente articolo sono subordinati, nei casi in cui vi sia obbligo di tributi e l'importo di questi sia superiore a L. 100, alla condizione che l'integrale pagamento dei tributi stessi sia effettuato nel termine di 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto.

Art. 15.

E' concessa amnistia per le violazioni delle disposizioni contenute nel 2° e 3° comma dell'art. 6 del decreto Ministeriale 14 ottobre 1924, concernente l'applicazione del Regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 748.

E' altresì concessa amnistia per le violazioni riguardanti le abolite imposte sul vino, sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplodenti di cui rispettivamente alle leggi:

a) R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1635, e successive modificazioni;

b) testo unico di leggi approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924.

Art. 16.

E' concessa amnistia per le violazioni delle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino di Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e sul monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, quando per tali violazioni sia stabilita la sola pena dell'ammenda o della multa in misura non superiore, nel massimo, a L. 2500.

Le pene dell'ammenda o della multa inflitte o da infliggere, per le violazioni di cui al precedente comma, in misura superiore a L. 2500, sono condonate nella misura di un terzo e, in ogni caso, in misura non inferiore a L. 2500.

I benefici del presente articolo sono subordinati, nel caso in cui vi sia obbligo di tributi e l'importo di questi sia superiore a L. 100, alla condizione che l'integrale pagamento dei tributi stessi sia effettuato nel termine di 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto.

Art. 17.

E' concessa amnistia per le violazioni delle leggi sul lotto, per le quali sia stabilita la sola pena dell'ammenda o della multa in misura non superiore, nel massimo, a L. 2500.

Le multe e le ammende inflitte o da infliggere per le violazioni di cui al precedente comma, in misura superiore a L. 2500, sono condonate nella misura di un terzo ed, in ogni caso, in misura non inferiore a L. 2500.

Le precedenti disposizioni si applicano anche per le pene pecuniarie comminate dalle anzidette leggi sul lotto, quando siano convertibili in pena restrittiva della libertà personale.

Art. 18.

E' concessa altresì amnistia per i reati, per i quali la legge commina la pena della sospensione dai gradi marittimi, sola o congiunta ad una pena detentiva, non superiore a cinque anni.

Sono condonate:

a) la pena della sospensione dai gradi marittimi;

b) la inibizione dell'esercizio della navigazione, inflitta o da infliggere, a termini degli articoli 6 e 7 del R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 323, rispettivamente modificati dall'articolo 1 del R. decreto-legge 26 aprile 1923, n. 999, e dall'art. 3 del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 628, dell'art. 4 del R. decreto-legge 26 aprile 1923, n. 999; dell'art. 7 del R. decreto-legge 20 marzo 1927, n. 402, e dell'articolo 12 del R. decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, modificato dalla legge 8 luglio 1929, n. 1369;

c) le sanzioni prevedute nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557;

d) le sanzioni prevedute nell'art. 453 del Codice per la marina mercantile.

La inibizione dall'esercizio della navigazione che sia stata inflitta o che sia da infliggere in conseguenza d'infrazione a disposizioni sulla disciplina dei cambi, sull'obbligatorietà di cessione e sul divieto di commercio di ogni mezzo atto a servire a pagamenti all'estero, sulla disciplina del commercio dell'oro e sulle denuncie e cessioni di crediti e titoli esteri sono condonate per intero o per metà nei soli casi in cui la

pena pecuniaria per le infrazioni stesse sia condonata per intero o ridotta alla metà.

Le precedenti disposizioni si applicano indipendentemente da quanto dispongono gli articoli 1 e 2.

Ai benefici contemplati dal presente articolo si estendono le norme dei commi 1 e 2 dell'art. 8.

Art. 19.

Il presente decreto si applica alle Isole Italiane dell'Egeo e, limitatamente ai fatti commessi da cittadini metropolitani, anche alla Libia e all'Africa Orientale Italiana.

Art. 20.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e, salvo quanto è disposto nell'art. 10, comma 2°, ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il giorno 11 febbraio 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — CIANO — LESSONA — DI REVEL — BENNI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 febbraio 1937-XV, n. 78.

Condono di sopratasse e di pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti la legge 7 gennaio 1929, n. 4, ed il R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza del provvedimento;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono esenti dalla sopratassa comminata dall'art. 15 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, i contribuenti che non abbiano adempiuto all'obbligo di presentare la dichiarazione ai fini dell'applicazione delle imposte dirette ed ai quali non sia stato ancora notificato alcun accertamento d'ufficio, a condizione che essi presentino la dichiarazione stessa entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sono del pari esenti dalla sopratassa comminata dall'articolo 16 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, i contribuenti che abbiano presentato dichiarazione inesatta ed ai quali non sia stata ancora notificata alcuna rettifica di ufficio, a condizione che essi completino la precedente dichiarazione entro il termine stabilito dal comma precedente.

Sono inoltre condonate, quando siano incorse prima della data del presente decreto:

a) la pena pecuniaria da L. 50 a L. 150, comminata dall'art. 21 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per i funzionari dello Stato, delle Provincie e dei Comuni che non abbiano adempiuto all'obbligo delle prescritte comunicazioni agli uffici delle imposte;

b) la pena pecuniaria da L. 25 a L. 75, comminata dall'art. 22 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per chi, invitato a presentarsi all'ufficio delle imposte, non abbia aderito all'invito.

Le disposizioni del comma primo e secondo del presente articolo si applicano anche per le sopratasse dovute per la omissione o la infedeltà delle dichiarazioni prescritte dal R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, riguardante la emissione del prestito redimibile 5 per cento e la istituzione della imposta straordinaria immobiliare.

Art. 2.

Non si farà luogo all'applicazione delle sanzioni stabilite dagli articoli 25 e 26 del testo unico approvato con R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, in confronto dei contribuenti morosi che entro il termine di giorni 120 dalla pubblicazione del presente decreto soddisfino per intero il debito di imposte.

Art. 3.

Sono esenti da sopratasse e dalle pene pecuniarie coloro che siano incorsi in violazioni alle leggi appresso indicate, a condizione che, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, paghino integralmente le tasse dovute e siano adempiute, nello stesso termine, le relative formalità stabilite dalle leggi rispettive:

a) legge delle tasse di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, comprese le disposizioni in materia contenute in leggi speciali.

Sono comprese nelle esenzioni le sopratasse richiamate nell'art. 110 della legge del registro sopra citata, fermo rimanendo, peraltro, l'obbligo del pagamento delle tasse ordinarie;

b) legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270, e leggi modificative 30 aprile 1930, n. 431, e 12 giugno 1930, n. 742, e successive modificazioni;

c) legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive disposizioni;

d) legge sulle tasse in surrogazione del bollo e del registro, limitatamente:

1° alle tasse comprese nella tariffa generale *A*), e in quella speciale *B*), allegate alla legge 30 dicembre 1923, numero 3280, concernente la tassa di negoziazione sui titoli delle società nazionali, la tassa sul capitale delle società estere operanti nel Regno e la tassa sulle anticipazioni e sovvenzioni su deposito o pegno;

2° alle prescrizioni dell'art. 17 del R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sulla presentazione dei bilanci delle società;

e) legge tributaria sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi 30 dicembre 1923, n. 3281, allegati *a*) e *b*);

f) legge delle tasse di bollo sui documenti di trasporti, 30 dicembre 1923, n. 3275, limitatamente alle violazioni punibili ai termini degli articoli 30, 36, 37;

g) legge sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, e successive disposizioni e modificazioni anche se riportate in leggi diverse;

h) legge sulla tassa di manomorta 30 dicembre 1923, n. 3271;

i) legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, e successive disposizioni.

Le sopratasse e le pene pecuniarie stabilite in materia di tassa di scambio sono ridotte ad una somma pari alla metà dell'ammontare della tassa dovuta.

Art. 4.

Restano in vigore le dilazioni già stipulate per il pagamento di tasse, sopratasse e pene pecuniarie; tuttavia la concessione del beneficio di cui al presente decreto è subordinata al puntuale adempimento di quanto è stabilito nell'atto di dilazione.

Per le dilazioni di diritto non ancora stipulate alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, per le quali siano già incorse sopratasse, la concessione del beneficio è subordinata alla stipulazione dell'atto di dilazione entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ed al puntuale adempimento di quanto è stabilito nell'atto stesso.

Art. 5.

Sono esenti dal pagamento delle pene pecuniarie:

1° coloro che anteriormente alla data del presente decreto siano incorsi in violazioni degli articoli 111, esclusa la lettera *e*), 112, 113 e 114 del regolamento per la coltivazione del tabacco, approvato con R. decreto 12 ottobre 1924, numero 1590, modificato con R. decreto 24 novembre 1932, n. 1571;

2° i magazzinieri ed i rivenditori di generi di monopolio che siano incorsi in violazioni delle norme sull'ordinamento dei servizi.

Art. 6.

Sono condonate le penalità di carattere pecuniario comunque denominate inflitte e non pagate e da infliggere, in dipendenza di infrazioni alle disposizioni sulla disciplina dei cambi di cui ai decreti del Ministro per le finanze 26 maggio 1934, 15 dicembre 1934, 9 maggio 1935, 3 ottobre 1935 e 16 novembre 1935, pubblicato questo ultimo lo stesso giorno nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al decreto Interministeriale 25 maggio 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno successivo, ai Regi decreti-legge 8 dicembre 1934, n. 1942, e 17 gennaio 1935, n. 1, convertiti nella legge 9 gennaio 1936, n. 103, nonchè ai Regi decreti-legge 28 agosto 1935, n. 1614, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 102, e 7 agosto 1936, n. 1631.

Art. 7.

Sono condonate per metà le penalità di carattere pecuniario comunque denominate, inflitte e non pagate e da infliggere in dipendenza di infrazioni alle disposizioni sulla disciplina dei cambi di cui al R. decreto-legge 8 dicembre 1934, n. 1943, ed al decreto del Ministro per le finanze in data 8 dicembre 1934, sull'obbligatorietà di cessione e sul divieto di commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero, nonchè in dipendenza delle infrazioni alle disposizioni sulla disciplina del commercio dell'oro di cui al Regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 1935.

Il condono di cui al comma precedente non si applica per le infrazioni definite con componimento amministrativo anche se intervenuto dopo l'applicazione delle penalità.

Art. 8.

Non si farà luogo ad applicazione di sanzioni nei confronti di cittadini, banche, banchieri, società, ditte e persone giuridiche di qualsiasi natura che, non avendo fino ad ora ottemperato all'obbligo dell'offerta, denunzia e cessione di crediti e titoli esteri, prescritto dai Regi decreti-legge 8 dicembre 1934, n. 1942, e 17 gennaio 1935, n. 1, convertiti nella legge 9 gennaio 1936, n. 103, nonchè dai Regi decreti-legge 28 agosto 1935, n. 1614, e 7 agosto 1936, n. 1631, adempiranno all'obbligo stesso entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto l'11 febbraio 1937-XV.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 84. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 14 febbraio 1937-XV.
Revoca delle punizioni disciplinari a carico degli impiegati e salariati dello Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2263, sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
In occasione della nascita di S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele;

Decreta:

Art. 1.

Sono da revocarsi i provvedimenti con cui siano state inflitte agli impiegati e dipendenti di qualunque categoria, compresi quelli non di ruolo, di tutte le Amministrazioni dello Stato, le sanzioni disciplinari:

a) della censura;

b) della riduzione dello stipendio; delle ammende pecuniarie e delle penali;

c) della sospensione dal grado con privazione dello stipendio.

Sono del pari da revocarsi i provvedimenti con cui siano state inflitte ai salariati di tutte le Amministrazioni dello Stato le sanzioni disciplinari:

a) della multa;

b) della sospensione dal lavoro con perdita delle competenze;

c) della sospensione dalle funzioni.

Art. 2.

Le disposizioni di cui nell'articolo precedente si applicano alle sanzioni disciplinari per fatti commessi dal 12 febbraio 1935-XIII a tutto l'11 febbraio 1937-XV, e non comprendono le punizioni inflitte per condanna penale o per procedimento penale in corso.

Art. 3.

La revoca di cui nell'art. 1 annulla gli effetti amministrativi dei provvedimenti disciplinari revocati, ed ha efficacia, a decorrere dal 12 febbraio 1937-XV, per le conseguenze economiche dei provvedimenti stessi ed ai fini di carriera.

Art. 4.

I singoli Ministri promuoveranno, nei riguardi del personale rispettivo, gli atti occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Nondimeno, qualora i fatti che hanno dato luogo alle sanzioni disciplinari rivestano carattere di speciale gravità, i Ministri, previo assenso del Capo del Governo, caso per caso, potranno disporre che rimangano fermi i provvedimenti disciplinari già adottati.

Roma, addì 14 febbraio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

(450)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 0,50